

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Enti del Servizio sanitario regionale)(1)(2)

1. Il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

- a)** l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- b)** l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- c)** l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- d)** l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

2. Il Servizio sanitario regionale è composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da:

- a)** l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- b)** l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO).

3. Per gli enti di cui al comma 1 trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo 517/1999.

4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 16, L. R. 13/2019

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L. R. 22/2019